

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



«PA»
Pubblico ufficiale,
l'insulto non è reato



In occasione dello svolgimento di un atto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale, l'insulto rivolto a quest'ultimo non configura alcun reato. Difatti, non può integrare il delitto di minaccia al pubblico ufficiale la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili, non accompagnati dalla prospettazione di un danno ingiusto, tale da turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Nel caso di specie, il Tribunale ha così assolto un uomo che aveva apostrofato volgarmente il pubblico ufficiale precedente, non impedendo però a quest'ultimo di compiere l'atto dovuto.
Tribunale di Campobasso - Sezione penale - Sentenza 15 febbraio 2017 n. 17

CONDOMINIO
Il parcheggio non è usucapibile

In ambito condominiale, non è possibile acquisire per usucapione la proprietà del posto auto altrui confinante con il proprio, che non sia delimitato da sbarramenti per la sosta di propri veicoli, o in assenza di recinzioni idonee ad impedirne l'uso altrui. Nonostante il godimento prolungato, infatti, in tal caso manca il requisito dell'esclusività del possesso.
Tribunale di Roma - Sezione VII civile - Sentenza 17 gennaio 2017 n. 712
A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tribunale di Roma. Compravendita di quote di una Srl con smart card usata senza il consenso del titolare

Firma digitale falsa, contratto nullo

Illegittima l'assemblea in cui l'acquirente partecipa come socio

Angelo Busani

Se un contratto di compravendita di quote di società a responsabilità limitata sia sottoscritto con una firma digitale abusivamente utilizzata (cioè senza il consenso del titolare della smart-card contenente il dispositivo che consente di apporre tale firma), quel contratto è nullo. È altresì illegittima l'assemblea che si svolga con la partecipazione (e il voto) del soggetto qualificato come acquirente nel contratto di cessione di quote nullo per abusivo utilizzo della firma digitale del soggetto che, in quel contratto, viene falsamente indicato come venditore delle quote di Srl oggetto di cessione. Sono questi i punti cardine della decisione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma (sezione specializzata in materia di impresa) n. 1127, depositata il 23 gennaio 2017.

Oltre che con atto notarile (articolo 2470 del Codice civile), il contratto avente a oggetto la cessione delle quote di partecipazione al capitale di una Srl può essere

pubblicato nel Registro imprese anche se «sottoscritto con firma digitale» non autenticata (articolo 36, comma 1-bis, Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008). Questi atti possono essere trasmessi al Registro imprese solo dagli intermediari abilitati (e cioè dagli iscritti negli albi dei

LA PROVA

Per legge l'operazione richiede la marcatura a tempo e il proprietario della card ha dimostrato che si trovava altrove al momento dell'atto

dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali); costoro sono altresì obbligati alla registrazione presso l'agenzia delle Entrate: fiscalmente, si tratta infatti di atti che devono essere considerati alla stessa stregua della scrittura privata autenticata, per cui devono essere registrati entro 20 giorni dalla loro stipula. Nel corso di queste procedu-

re, ci si può porre il tema dell'abusivo utilizzo del dispositivo di firma digitale.

Al riguardo, l'articolo 21, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, sancisce che l'utilizzo del dispositivo di firma «si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria»; è prevista, quindi, una inversione dell'onere della prova e compete dunque a chi intende effettuare il disconoscimento della sottoscrizione, per smentire di avere egli sottoscritto con firma digitale l'atto di cessione di quote di Srl, provare di non avere apposto la propria firma digitale, ma che essa è stata abusivamente utilizzata.

Nel caso giudicato dal Tribunale di Roma, l'abusivo utilizzo è stato dunque provato dal proprietario della smart-card in questione, il quale ha infatti dimostrato che, nel giorno e nell'ora in cui l'atto di cessione di quote di Srl risultava firmato digitalmente (infatti, la legge impone che all'atto di cessione di quote sottoscritto con firma digitale sia apposta



CONDOMINIO
Il posto auto spetta anche se non è in rogito di Valeria Sibillo

Se il posto auto non è citato nel rogito il diritto d'uso dell'area destinata a parcheggio spetta ugualmente al neo proprietario ma va pagato un equo corrispettivo al venditore. Lohastablitio ierla Corte di cassazione.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

anche la «marcatura temporale») si trovava in un luogo incompatibile con quello nel quale il contratto di cessione di quote era stato falsamente sottoscritto. Secondo il Tribunale di Roma, dunque, se sia dimostrato l'abusivo utilizzo della smart-card contenente la firma digitale, il contratto cui la sottoscrizione digitale sia stata apposta è da qualificare nullo (se non inesistente) e, quindi, improduttivo di qualsiasi effetto.

Come ulteriore conseguenza, se il soggetto cessionario della partecipazione falsamente alienata partecipa, come socio, all'assemblea della società, le relative deliberazioni sono illegittimamente assunte: anzitutto, per un difetto di convocazione dell'assemblea (viene infatti convocato il «nuovo» socio anziché colui le cui quote sono state falsamente cedute) e per la conseguente partecipazione all'assemblea di un soggetto non legittimato a prendere parte; e, in secondo luogo, per l'espressione di un voto invalido da parte di costui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte d'appello di Caltanissetta

Anche i pubblicitari possono rifiutarsi di rivelare le fonti

Antonino Porracciolo

Anche i giornalisti pubblicitari possono rifiutarsi di rivelare le fonti di conoscenza delle notizie pubblicate. Lo afferma la Corte d'appello di Caltanissetta (presidente ed estensore Andreina Occhipinti), in una sentenza del 25 ottobre 2016.

La vicenda in esame riguarda due pubblicitari, imputati del reato di favoreggiamento personale per essersi rifiutati di indicare, ai Carabinieri e al pubblico ministero, i nomi delle persone da cui avevano avuto notizie da loro pubblicate su due quotidiani. Ai giornalisti era contestato anche il reato previsto dall'articolo 684 del Codice penale, per aver fatto riferimento ad atti relativi a un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari. Il tribunale aveva assolto gli imputati; la Procura generale aveva quindi presentato appello, chiedendo la condanna dei due giornalisti.

Nel decidere l'impugnazione, la Corte osserva che il reato di favoreggiamento si può realizzare anche con una condotta omissiva, e quindi pure con il rifiuto di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria. Si deve allora «stabilire - si legge nella sentenza - se gli imputati avessero l'obbligo di rispondere secondo verità» oppure potessero invocare il segreto professionale.

I giudici ricordano, innanzitutto, che l'articolo 2 della legge 69/1963 («Ordinamento della professione di giornalista») dispone che «giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse». Tuttavia, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988, il giornalista non si poteva esimere dal testimoniare quanto alla fonte della notizia, «non essendo compreso fra coloro che eccezionalmente la legge processuale esonerava dall'obbligo della testimonianza». Solo il nuovo Codice di rito ha previsto, all'articolo 200, «l'esplicito

riconoscimento del diritto di astenersi dal deporre anche "ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione"».

La Corte osserva quindi che ai pubblicitari non è attribuita la stessa facoltà. E tuttavia, in base a «un'interpretazione in bonam partem dell'articolo 200 del Codice di procedura penale», si può giustificare il rifiuto degli «imputati - ancorché solo giornalisti pubblicitari e non professionisti - di rivelare le fonti di conoscenza delle notizie pubblicate».

Infatti, in base alla legge

IL PRINCIPIO

Il Codice di procedura penale riserva il segreto professionale ai giornalisti professionisti, ma non c'è differenza tra le due attività

69/1963, l'attività del professionista e quella del pubblicitario non presentano «differenze di ordine qualitativo», il che consente dunque «un'interpretazione estensiva» della disciplina codicistica sul segreto professionale. Si tratta, peraltro, di una conclusione in linea con l'articolo 10 della Cedu, per il quale il diritto alla libertà di espressione di ogni persona include la facoltà «di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche».

La Corte ha inoltre escluso che gli imputati avessero violato l'articolo 684 del Codice penale. Infatti, i servizi contenevano «notizie di dominio pubblico (...) e comunque generiche».

Così i giudici d'appello hanno confermato l'assoluzione dei due giornalisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Salerno. Prima del trattamento la salute del cliente deve essere verificata

Il centro benessere risponde delle ustioni

Selene Pascasi

Va risarcito dal gestore del centro benessere il cliente ustionato dalla lampada solare. Il titolare di un'attività potenzialmente pericolosa per la salute di chi si sottopone ai trattamenti estetici è garante della sicurezza degli strumenti usati. Lo afferma il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 771 del 14 febbraio 2017.

A portare il caso in Tribunale, impugnando la decisione del giudice di pace di negare il risarcimento dei danni subiti durante una seduta abbronzante, è la cliente di un'estetica, ustionatasi al volto. Secondo la donna, ne era responsabile il titolare del centro, per non aver adottato le precauzioni necessarie ad evitare l'accaduto.

Il Tribunale concorda. Dalla relazione del consulente e dalle testimonianze rese, era emersa chiaramente la dinamica dei fatti: durante la seduta, la signora aveva avvertito forti bruciori,

DOPPIA RESPONSABILITÀ

Il risarcimento è dovuto sia a titolo di custode (articolo 2051 del Codice civile) sia come esercente attività pericolosa (articolo 2050)

tanto da dover chiamare l'operatrice, intervenuta a spegnere la lampada. E in ospedale le erano state diagnosticate ustioni di primo grado e blefarite congiuntivite.

Non si era trattato, dunque, come sostenuto dal gestore, di un «lieve rossore» al volto ma di una vera e propria lesione. Era provato anche il nesso causale tra il danno subito e il trattamento abbronzante. Infine, circa la responsabilità del centro benessere, il Tribunale salernitano tiene a precisare che chi «gestisce apparecchi per uso estetico ed utilizza prodotti cosmetici è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, del Codice penale, a tutela dell'incolumità di chi si sottopone ai trattamenti».


Una doppia responsabilità, quindi, fondata sia sull'articolo 2051 del Codice civile (responsabilità da custodia) che sull'articolo 2050 (esercizio di attività pericolosa). Così, l'omessa adozione - da parte del titolare - di accorgimenti idonei a evitare o ridurre il pregiudizio per la salute dell'utente, è una palese violazione dell'obbligo di protezione posto a suo carico. Tra le cautele esigibili ci sono, ad esempio, la previa ed accurata verifica dello stato di salute del cliente, con adeguata anamnesi, per valutare correttamente gli eventuali rischi legati alla terapia estetica (Corte d'appello L'Aquila, sentenza 48/2015). Ed è principio saldo quello per cui il gestore del centro sia chiamato a rispondere di ogni danno derivato all'utente, anche se dipeso da colpa del dipendente. Ancora, la Cassazione - sul caso di un uomo che lamentava una dermatite come

reazione al trattamento abbronzante - ricorda che, ferma la posizione di garanzia dell'estetista, per riconoscerne la responsabilità occorre comunque accertare se sia stata realmente omessa la doverosa verifica sulla non pericolosità dei prodotti usati o sul regolare funzionamento della lampada (sentenza 22835/2015). Ma il cliente andrà ristorato dal titolare anche per le lesioni riportate a seguito dell'utilizzo domiciliare di uno strumento per l'epilazione a luce pulsata acquistato nel centro estetico (Trib. Treviso, 1315/2013). Ecco che, tornando alla vicenda decisa a Salerno, non avendo il proprietario del centro benessere provato di aver adottato le misure indispensabili a garantire la salute della sua cliente, vittima di un'ustione, il Tribunale non ha potuto che condannarlo a rifonderle i danni, liquidati in duemila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

TUTTE LE NOVITÀ SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



Oggi l'outsourcing è uno strumento di lavoro sempre più diffuso. Gli istituti giuridici che hanno meglio supportato tale tendenza sono l'appalto e il distacco: il settimo volume della collana li analizza dando ampio spazio alle indicazioni ministeriali e alla giurisprudenza in materia. Esaustiva e di agevole consultazione, l'opera tratta i problemi in materia di esternalizzazione che incontrano i professionisti del settore.

IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ 3 MAGGIO
A 9,90€* CON IL SOLE 24 ORE

* Oltre al prezzo del quotidiano. L'opera si compone di 6 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.